



Documento sulle Anticipazioni

Documento aggiornato il 15 dicembre 2025

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte di Alifond, così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%;
- spese per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%;
- per ulteriori esigenze indicate dall'aderente, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%.

Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, si può far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore, purché documentata con attestazione idonea.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1. L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

- 3.2. L'anticipazione è soggetta a tassazione ai sensi del D.lgs. 252/2005;

- 3.3. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

- 3.4. L'insieme delle cd. "anticipazioni per ulteriori esigenze" non deve superare nel totale il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.5. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente in qualsiasi momento, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.
- 3.6. Non saranno prese in considerazioni richieste inferiori a 2.000 euro, fuorché le somme occorrenti per il pagamento delle spese urgenti e straordinarie in ambito medico-sanitario.
- 3.7. Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso.
- 3.8. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta dall'aderente online dalla sezione dedicata in area riservata, seguendo la procedura di compilazione guidata e allegando la documentazione richiesta. La modulistica cartacea verrà resa disponibile dal Fondo, su richiesta, in caso di impossibilità di accesso all'area riservata.
- 4.2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione **entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa**. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. In assenza dei dati bancari, il Fondo provvederà all'erogazione tramite l'invio di un assegno circolare non trasferibile, ma dietro presentazione di apposita liberatoria da parte dell'aderente.
- 4.3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4. Le richieste pervenute entro e non oltre i 7 giorni lavorativi che precedono la fine del mese verranno disinvestite con il valore quota del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate sulla base del valore quota del mese successivo.
- 4.5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.6. Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere

corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o da apposita autorizzazione ad erogare rilasciata dalla società finanziaria stessa.

Nel caso in cui non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà automaticamente rigettata. Unica eccezione a quanto sopra riportato verrà attuata nel caso di spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessioni di quote di stipendio e con TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario, che potrà chiederne la corresponsione.

- 4.7. Per la copertura delle spese di istruzione della pratica il Fondo addebiterà € 25 sulla posizione dell'aderente.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico-sanitario.
- 5.2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3. L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
- 5.4. L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, da richiedere online nella sezione dedicata in area riservata, deve essere prodotta la seguente documentazione:
- copia documento d'identità del richiedente;
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o medico di base che attesti il carattere straordinario ed urgente della terapia o dell'intervento;
 - certificato dello stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente, nel caso di spese sostenute per coniuge o figli;
 - fatture in originale o fotocopia per conformità attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo

non ritenga opportuno corrispondere, anche sulla base di preventivi di spesa, le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale;

- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca;
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

5.6. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

5.7. Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base del preventivo presentato, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia delle fatture al termine dei lavori eseguiti: il mancato invio delle fatture attestanti le spese sostenute precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2. Si considera "prima casa di abitazione" quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in fase di acquisto.

6.3. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- costruzione in proprio;
- acquisto in cooperativa.

La richiesta di anticipazione

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa da terzi, da effettuare online nella sezione dedicata in area riservata, dovrà essere corredata da:

- copia documento di identità del richiedente;
- compromesso, accordo preliminare o rogito stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- autocertificazione in cui si dichiara che trattasi di prima casa di abitazione, che l'iscritto o il figlio non è titolare, in via esclusiva o in comunione dei beni con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel

territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e che non è titolare, neppur per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno di alienare tale immobile entro 2 anni [BF1] dal nuovo rogito e se la proprietà dell'immobile è in via esclusiva o in comproprietà.

- dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso di acquisto per figli);
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca;
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;
- liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione).

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base di preventivo (come compromesso), l'aderente dovrà inviare al Fondo copia del rogito non oltre 12 mesi dalla richiesta di anticipazione: il mancato invio di tale documentazione precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

La domanda di anticipazione per la costruzione in proprio della prima casa, da effettuare online nella sezione dedicata in area riservata, dovrà essere corredata da:

- copia documento di identità del richiedente;
- stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);
- autocertificazione in cui si dichiara che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto o figlio non è titolare, in via esclusiva o in comunione dei beni con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e che non è titolare, neppur per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno di alienare tale immobile entro 2 anni [BF2] dal nuovo rogito e se la proprietà dell'immobile è in via esclusiva o in comproprietà;
- dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia della concessione edilizia;

- computo metrico estimativo redatto da geometra o da ingegnere incaricato della progettazione;
- copia dichiarazione inizio lavori;
- documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o fotocopia per conformità), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca;
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base di documento preventivo (come computo metrico), l'aderente dovrà inviare al Fondo copia dei documenti di spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla richiesta di anticipazione: il mancato invio di tale documentazione precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

La domanda di anticipazione per l'acquisto in cooperativa, da effettuare online nella sezione dedicata in area riservata, dovrà essere corredata da:

- copia documento identità del richiedente;
- atto di assegnazione alloggio o certificazione idonea ad attestare il possesso delle quote, unitamente a documentazione attestante esborsi sostenuti o da sostenere.
- liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- autocertificazione in cui si dichiara che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto o figlio non è titolare, in via esclusiva o in comunione dei beni con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e che non è titolare, neppur per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno di alienare tale immobile entro 2 anni [BF3] dal nuovo rogito e se la proprietà dell'immobile è in via esclusiva o in comproprietà;
- dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca;
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base di documento preventivo, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia dei documenti di spesa sostenuta non oltre 12

mesi dalla richiesta di anticipazione: il mancato invio di tale documentazione precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

- 6.4. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione ei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;

- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per ristrutturazione, da richiedere online nella sezione dedicata in area riservata, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- copia documento identità del richiedente;
- stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);
- in caso di interventi riguardanti parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- autocertificazione che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a), b), c), d)) con autocertificazione proprietà e prima casa di abitazione;
- copia della DIA se prevista dalla normativa;
- liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca;
- documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o fotocopia per conformità) o del preventivo di spesa, emessa non oltre 6 mesi prima della richiesta.

7.6. Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base del preventivo presentato, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia delle fatture al termine dei lavori eseguiti: il mancato invio delle fatture attestanti le spese sostenute precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1. L'Anticipazione è, inoltre, concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2. In tale ipotesi, da richiedere online nella sezione dedicata in area riservata, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:
 - copia documento identità del richiedente;
 - liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
 - attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca.

Articolo 9. Reintegro delle anticipazioni

- 9.1. L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di deducibilità. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.
- 9.2. L'aderente che intende reintegrare l'anticipazione dovrà inviare ad Alifond il Modulo reintegro anticipazione compilato in tutte le Sue parti. Il modulo è disponibile sul sito www.alifond.it. Il Fondo successivamente invierà all'aderente una comunicazione riportante tutte le modalità per reintegrare l'anticipazione.